



**Statuto
della
Città di Bari**

Lo Statuto della Città di Bari è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 226 del 21.12.2000 e successivamente aggiornato e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n° 132 del 4.10.2005;
- n° 107 del 5.11.2007;
- n° 2 del 20.1.2011;
- n° 58 del 19.7.2011;
- n° 100 del 5.12.2011;
- n° 113 del 28.12.2011;
- n° 63 dell'11.10.2012;
- n° 63 del 22.10.2015;
- n° 62 del 30.05.2023;
- n° 6 del 13.02.2025;
- n° 84 del 16.09.2025.

Il Comune di Bari è stato insignito del Titolo di Città con Decreto del Capo del Governo dell'8 giugno 1935.

TITOLO I-----	6
PRINCIPI GENERALI -----	6
Art. 1 - Bari comunità aperta-----	6
Art. 2 - Il Comune di Bari -----	6
Art. 3 - Principi Fondamentali-----	6
TITOLO II-----	9
ORGANI DEL COMUNE COMPETENZE-----	9
Art. 4 - Organi del Comune -----	9
Art. 5 - Consiglio Comunale -----	9
Art. 6 - Presidente del Consiglio -----	11
Art. 7 - Vice Presidente -----	12
Art. 8 - Ufficio di Presidenza -----	12
Art. 9 - Gruppi Consiliari-----	12
Art. 10 - Coordinatore delle Opposizioni -----	13
Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo-----	13
Art. 12 - Regolamenti comunali-----	13
Art. 13 - Regolamento Consiliare-----	14
Art. 14 - Commissioni Consiliari Permanenti -----	14
Art. 15 - Commissioni di Indagine-----	15
Art. 15 bis - Commissione Revisione e Adeguamento Regolamenti-----	15
Art. 16 - Commissioni Consiliari di Controllo -----	15
Art. 17 - Consiglieri Comunali-----	16
Art. 18 - Indirizzi di Governo -----	17
Art. 19 - Sindaco -----	18
Art. 20 - Mozione di sfiducia -----	19
Art. 21 - Giunta Comunale -----	19
TITOLO III-----	19
DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE -----	19
Art. 22 - Principi Generali-----	20
Art. 23 - Regolamento per il Decentramento-----	20
Art. 24 - Organi della Circoscrizione-----	20
Art. 25 - Il Consiglio Circoscrizionale -----	20
Art. 26 - Il Presidente della Circoscrizione -----	21
Art. 27 - Organismi di supporto circoscrizionale -----	21
Art. 28 - Mozione di sfiducia -----	21
Art. 29 - Autonomie speciali-----	21

Art. 30 - Sede della Circoscrizione -----	22
Art. 31 - Nucleo dei Vigili Urbani -----	22
Art. 32 - Consiglieri Circoscrizionali-----	22
Art. 33 - Adunanza generale -----	22
TITOLO IV-----	23
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI -----	23
Art. 34 - Partecipazione popolare e accesso agli atti -----	23
Art. 35 - Titolari del diritto di partecipazione -----	23
Art. 36 - Associazionismo -----	24
Art. 37 - Volontariato -----	24
Art. 38 - Cooperazione sociale -----	24
Art. 39 - Consiglio Comunale dei ragazzi -----	24
Art. 40 - Consulte -----	25
Art. 41 - Diritto all'informazione e accesso agli atti-----	25
Art. 42 - Modalità di partecipazione-----	26
TITOLO V -----	28
DIFENSORE CIVICO, TUTORE CIVICO DELL'INFANZIA E GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE -----	28
Art. 43 - Difensore civico-----	28
Art. 44 - Tutore civico dell'infanzia. -----	28
Art. 44 bis - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale-----	28
TITOLO VI-----	29
SERVIZI PUBBLICI LOCALI-----	29
Art. 45 - Forme di gestione-----	29
Art. 46 - Carta dei Servizi-----	29
TITOLO VII-----	29
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE-----	29
Art. 47 - Convenzioni -----	29
Art. 48 - Accordi di programma-----	30
Art. 49 - Consorzi -----	30
TITOLO VIII-----	30
FINANZA E CONTABILITÀ-----	30
Art. 50 - Autonomia finanziaria e programmazione di Bilancio-----	30
Art. 51 - Controllo di regolarità amministrativa e Contabile-----	31
Art. 52 - Controllo di Gestione -----	31
Art. 53 - Valutazione dei Dirigenti e controllo strategico-----	32
TITOLO IX-----	32
UFFICI E PERSONALE -----	32
Art. 54 - Politiche del personale -----	32
Art. 55 - Organizzazione degli uffici e dei servizi -----	32

Art. 56 - Direzione di progetto -----	33
Art. 57 - Regolamento di organizzazione -----	33
Art. 58 - Funzione dirigenziale -----	33
Art. 59 - Attribuzione delle funzioni dirigenziali -----	34
Art. 60 - Responsabilità dirigenziale -----	34
Art. 61 - Segretario Generale -----	35
Art. 62 - Direttore Generale -----	35
Art. 63 - Collaborazioni esterne -----	36
TITOLO X -----	36
NORME TRANSITORIE -----	36
Art. 64 - Regolamenti di attuazione dello Statuto -----	36
Art. 65 - Decentramento Amministrativo -----	36
Art. 66 - Vigenza dei regolamenti comunali. -----	36
NORME FINALI -----	37
Art. 67 - Verifica dello Statuto -----	37
Art. 68 - Entrata in vigore e abrogazione. -----	37
Art. 69 - Revisioni Statutarie -----	37

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Bari comunità aperta

1. La città di Bari, capoluogo della Regione Puglia, è una comunità aperta a uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi.
2. Bari, luogo tradizionale di incontri e di scambi ha la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del Levante e quelle Europee.
3. Il Comune riconosce in “Bari vecchia”, protesa verso il mare, la matrice della propria identità storica e a tal fine garantisce il recupero e la valorizzazione di tutti i suoi aspetti tradizionali: sociali, ambientali, religiosi, economici, architettonici ed artistici.

Art. 2 - Il Comune di Bari

1. Rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, culturale, economico e turistico, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali; favorisce la partecipazione del governo della città, incoraggiando la formazione e l'esercizio della solidarietà civica.
2. Concorre con lo Stato e altre Istituzioni a promuovere il più efficace assolvimento delle funzioni proprie del capoluogo di regione, deputato, anche per la sua collocazione geografica, ad agire quale polo di riferimento dello sviluppo del Mezzogiorno, del Mediterraneo e dei Balcani.
3. Possiede un gonfalone ed un emblema storicamente in uso.

Art. 3 - Principi Fondamentali

1. Il Comune è un ente democratico che riconosce l'unità della Nazione e la sovranità dello Stato su basi federaliste e solidali.
Esso, è dotato d'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti del presente Statuto, dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In quest'ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che versano in condizioni di particolare disagio.
Pone al centro di ogni intervento il cittadino.

2. Sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai principi dell'unità e dell'integrazione dell'Unione Europea.
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli dallo Stato e dalla Regione, sostiene le autonomie locali e promuove il decentramento amministrativo, anche con l'istituzione di Municipi, nel quadro della costituenda città metropolitana.
4. Si pone come sistema al servizio dei cittadini/e secondo i principi della trasparenza, della imparzialità, della efficienza, della buona amministrazione. Impronta la propria iniziativa alla programmazione economica-finanziaria in raccordo con gli obiettivi generali indicati dalla Regione, utilizzando i contributi delle rappresentanze sociali, culturali, economiche e sindacali.
5. Esercita le proprie funzioni assicurando e promuovendo la più ampia partecipazione dei cittadini/e, singoli/e, associati/e alle scelte politiche e amministrative che li riguardano.
6. Garantisce forme di integrazione fra gli istituti della democrazia rappresentativa e le esperienze di cittadinanza attiva, volte ad assicurare moduli di democrazia diretta nella dimensione locale.
7. Tutela e valorizza l'identità e la specificità socio-ambientali e storico-culturali di ogni quartiere cittadino, riconoscendo agli organismi circoscrizionali il ruolo di strumento primario per la crescita di Bari attraverso la sua gente.
8. Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell'accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla sua vocazione di città aperta.
9. Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Promuove il coordinamento di tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini/e, della famiglia, dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. A tal fine il Comune si avvale dell'apporto partecipativo della Consulta delle donne ed opera in concertazione con le organizzazioni sindacali, con le associazioni imprenditoriali e con quelle rappresentative degli utenti e dei consumatori.

Ispira la propria attività all'affermazione di pari opportunità professionali, sociali, culturali e politiche e, in particolare, al superamento di qualsiasi forma di discriminazione etnica, religiosa, fra i sessi e nei confronti delle diverse comunità.
10. Tutela e promuove lo sviluppo delle persone, con riferimento a situazioni di particolare disagio o svantaggio, attivando un sistema di solidarietà sociale, anche attraverso l'apporto del volontariato laico e religioso, dell'associazionismo e del terzo settore con lo scopo di realizzare effettive condizioni di benessere e di sicurezza sociale, salvaguardando le locali tradizioni storiche e culturali.

11. Attua politiche sociali di tutela e sostegno della famiglia. Promuove la difesa della infanzia e la formazione dei minori, nonché azioni positive per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Garantisce agli anziani l'accoglienza e il sostegno necessario, assicurando loro le condizioni per lo sviluppo della persona e per l'effettiva partecipazione alla vita della città.
Incrementa gli spazi pubblici di ricreazione, di socialità e di pratica sportiva, agevolando la fruizione da parte dei cittadini di ogni età e condizione economica degli impianti e delle strutture di proprietà comunale.
12. Riconosce all'istruzione un ruolo fondamentale ed opera di concerto con le istituzioni scolastiche, affinché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo a realizzare un sistema che garantisca, per tutti e per tutte le età, pari opportunità di istruzione, cultura e quindi di lavoro.
13. Si impegna a contrastare particolari situazioni di povertà ed emarginazione, sviluppando un efficiente servizio di assistenza e recupero sociale, teso anche alla prevenzione della devianza minorile, in concorso con altri soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
14. Agisce per assicurare il diritto alla casa di ogni cittadino e idonee soluzioni alloggiative per la popolazione studentesca non residente, incentivando il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare esistente. Favorisce lo sviluppo di un equilibrato mercato delle locazioni.
15. Sostiene e promuove anche in concorso con lo Stato, la Regione, la Provincia, l'Unione Europea e le altre Istituzioni, la crescita e lo sviluppo economico e sociale della propria comunità, valorizzando l'iniziativa imprenditoriale dei privati per la realizzazione dell'interesse collettivo, anche attraverso il sostegno di forme di associazionismo, di cooperazione e di programmazione negoziata, per il superamento di condizioni di squilibrio economico, sociale e territoriale.
16. Sostiene le attività industriali, il commercio, l'artigianato, il turismo, i servizi finanziari e tecnologici.
A tal fine promuove la concertazione e la più ampia collaborazione, nel rispetto delle reciproche autonomie, con le altre Istituzioni ed Enti; in particolare con Organi dello Stato, Università, Centri e Istituti di Ricerca, Ente Fiera del Levante, Camera di Commercio, ASI e Autorità Portuale di Bari, al fine di incentivare ed agevolare il sistema produttivo locale.
17. Promuove e favorisce la formazione professionale finalizzata all'accesso o al reinserimento nel mondo del lavoro, anche in chiave di prevenzione e di recupero sociale.
18. Promuove forme di collaborazione e cooperazione con i Comuni vicini attraverso la costituzione di unioni e/o consorzi, previsti dalla legge.
19. Promuove e tutela il corretto assetto del territorio, privilegiando interventi di recupero e riqualificazione urbana e naturalistica, mirando alla prevenzione e all'eliminazione di tutte le fonti di inquinamento, nel contesto di un uso sostenibile delle risorse ambientali,

naturali e paesaggistiche, al fine di garantire il diritto ad una migliore qualità della vita.

20. All'interno del suo territorio, nei limiti della sua potestà autorizzativa, non consente l'installazione di centrali nucleari e lo stazionamento di ordigni nucleari e/o di scorie e materiali radioattivi.
21. Salvaguarda l'igiene urbana, il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, promuovendo una diffusa educazione sanitaria per una efficace attività di prevenzione. Opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tutela la convivenza delle diverse specie e delle biodiversità.
22. Promuove, anche di concerto con il sistema scolastico, iniziative di sensibilizzazione diffusa al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale. Disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
23. Opera, con le altre istituzioni europee, nazionali e locali, per la realizzazione di un sistema integrato del territorio urbano e metropolitano, che restituisca la città al suo naturale rapporto con il mare e garantisca l'efficienza dei servizi e la sicurezza dei cittadini e delle cittadine.
24. Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Riconosce, altresì, il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraverso un Ente di diritto pubblico.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE COMPETENZE

Art. 4 - Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale, i Consigli Circoscrizionali e i Presidenti di Circoscrizione.

Le relative competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. Per le Circoscrizioni anche dal relativo Regolamento.

Art. 5 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, è

l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabilite nello Statuto e nelle norme regolamentari. Amministra l'attività dell'Ente con trasparenza, legalità e pubblicità, assicurando il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Consiglio Comunale ha la competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) Statuto del Comune, delle Aziende Speciali e relative variazioni, regolamenti e relative variazioni, salvo quelli espressamente previsti dalla Legge di competenza di altri organi.
 - b) Programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e programmatiche, piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, piani territoriali, piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione, deroghe ai piani territoriali e urbanistici, comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali e attuativi, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge, rendiconto, pareri da rendere per dette materie.
 - c) Atti necessari alla istituzione, disciplina e funzione degli organi di Decentramento e partecipazione dei cittadini.
 - d) Definizione delle linee essenziali di organizzazione dell'Ente e dei criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell'attuazione del programma politico-amministrativo.
 - e) Convenzioni tra Comuni e tra Comune e Provincia, ratifica di accordi di programma, costituzione e modifica di tutte le forme associative e Enti Locali.
 - f) Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo.
 - g) Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
 - h) Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende pubbliche, delle istituzioni, delle società, degli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di aziende speciali e di società di capitali, acquisti di azioni e quote di partecipazione societaria, concessione di pubblici servizi, affidamento di servizi o di attività mediante concessione.
 - i) Istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
 - j) Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione di prestiti obbligazionari.
 - k) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
 - l) Ogni altro atto, parere e determinazione che sia esplicitamente connesso con il potere di indirizzo e controllo politico -amministrativo o sia previsto dalla Legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie in relazione all'attività comunale. Può inoltre impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
4. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, nonché all'approvazione del Bilancio di mandato.
5. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, che ne regola i lavori.

La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.

Quando lo richieda il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro e non oltre venti giorni prima dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le relative questioni che, ove corredate da proposte di atti deliberativi su materie di competenza consiliare, vanno tempestivamente sottoposte ai pareri previsti dalla Legge che dovranno essere formulati entro tre giorni dalla ricezione.
6. Il Consiglio definisce, entro trenta giorni dall'insediamento, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende e Istituzioni, e delibera le nomine che la legge attribuisce alla sua competenza.
7. Nel Bilancio del Comune sono stanziare, su apposito capitolo, le risorse finanziarie all'espletamento di tutte le funzioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari. La gestione di dette risorse è disciplinata dal Regolamento consiliare.

Art. 6 - Presidente del Consiglio

Il Presidente rappresenta il Consiglio.

Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida dei Consiglieri, elegge, nel suo seno, il Presidente, con votazione segreta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Nel caso di esito negativo, si procede con altre due votazioni, da effettuarsi nelle due successive distinte sedute, da tenersi a distanza di non più di dieci giorni l'una dall'altra. Se alla terza votazione da svolgersi comunque entro trenta giorni dalla prima, nessun candidato ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più suffragati nel terzo scrutinio. Risulta eletto colui che raccoglie il più alto numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, garantisce il collegamento istituzionale tra Sindaco e i Gruppi consiliari, cura la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e l'uso dell'aula consiliare, se richiesta da terzi, coordina le attività delle Commissioni consiliari e gli uffici preposti al supporto e all'organizzazione delle attività del

Consiglio.

Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, nei modi previsti dal Regolamento.

Art. 7 - Vice Presidente

Il Consiglio subito dopo l'elezione del Presidente, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, elegge un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri di opposizione se il Presidente è espressione della maggioranza o viceversa. Il Vice Presidente sostituisce con le stesse funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, dimissioni o decadenza dello stesso; partecipa alla Conferenza dei Capigruppo. In caso di assenza, vacanza, impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 8 - Ufficio di Presidenza

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, ovvero fino allo scioglimento anticipato del Consiglio per una delle cause previste dalla legge, salvo il caso di dimissioni o decadenza.

Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia approvata con votazione segreta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nel caso di sua elezione a maggioranza qualificata e a maggioranza assoluta nel caso di sua elezione a seguito di ballottaggio. Analoga procedura si segue nel caso di sfiducia del Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Le norme relative alle funzioni, alla dotazione organica e finanziaria, nonché all'organizzazione dell'Ufficio di Presidenza sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Gruppi Consiliari

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in Gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli Consiglieri/e sono risultati eletti/e.
2. Il Consigliere/a, sia che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costituire con altri Consiglieri/e un Gruppo autonomo, deve darne espressa comunicazione al Consigliere/a anziano/a - ovvero al Presidente dell'Assemblea, se questo già eletto - nonché al Segretario Generale. Il Consigliere/a che non aderisca ad alcun Gruppo, è iscritto d'ufficio nel Gruppo Consiliare Misto.
3. Possono essere costituiti Gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un Consigliere, a condizione che siano composti da almeno tre Consiglieri.
4. Il Bilancio del Comune prevede, per le attività dei gruppi, risorse finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale, in proporzione alla loro consistenza numerica. I

Gruppi consiliari dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale in rapporto alla loro consistenza numerica.

Art. 10 - Coordinatore delle Opposizioni

Gli schieramenti delle forze politiche risultati minoranze nella competizione elettorale possono designare all'unanimità dei Capigruppo delle stesse il Coordinatore delle opposizioni. Le funzioni del Coordinatore sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo

1. Costituiti i Gruppi Consiliari, ciascun di essi elegge nel proprio seno un Capogruppo, dandone immediata comunicazione al Presidente - ovvero al Consigliere/a Anziano/a prima dell'elezione del Presidente - nonché al Segretario Generale e allegando a quest'ultima, comunicazione il verbale di elezione stilato nel corso della riunione del Gruppo.
2. Sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente dell'assemblea, ovvero dal Consigliere/a Anziano/a sino all'elezione del Presidente.
3. In caso di mancata comunicazione ai sensi dei commi precedenti, si considera Capogruppo il componente più anziano di età nell'ambito del gruppo consiliare.
4. La conferenza dei Capigruppo ha il compito di programmare e organizzare i lavori del Consiglio, di predisporre l'ordine del Giorno in relazione alle richieste del Sindaco e della Giunta, ovvero dei Consiglieri/e nonché di decidere l'ordine di trattazione delle diverse questioni. E' fatta salva la convocazione da parte del Presidente del Consiglio nel caso di urgenza.
5. La conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità; ove questa non si realizzi, provvede il Presidente sulla base dell'orientamento prevalente.
6. Le decisioni così assunte, che riguardano l'organizzazione dei lavori del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti; decisioni alternative possono essere adottate a maggioranza dal Consiglio Comunale, su richiesta anche di un solo Consigliere comunale.

Art. 12 - Regolamenti comunali

I Regolamenti Comunali devono rispettare i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Essi sono adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e

degli organismi di partecipazione e di Decentramento, il funzionamento degli Organi e l'esercizio delle funzioni.

Art. 13 - Regolamento Consiliare

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare:

- a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni, permanenti e speciali;
- b) la pubblicità dell'attività Consiliare e delle Commissioni;
- c) i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza consiliare;
- d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- e) il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alla variazione di Bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza;
- f) i rapporti con gli organi regionali di controllo;
- g) l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali;
- h) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le Istituzioni esterne al Comune;
- i) le garanzie per le minoranze relative all'esercizio dei diritti ed alla partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica;
- l) la gestione delle risorse per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti ;
- m) i diritti e i doveri dei Consiglieri Comunali, il loro diritto di accesso alla pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri
- n) il numero dei Consiglieri comunali necessario per la validità delle sedute che comunque non potrà essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Il Regolamento Consiliare determina la qualificazione delle maggioranze nelle votazioni e si attiene ai seguenti criteri e principi:

- a) disciplinare in modo distinto i diritti e i doveri dei singoli Consiglieri, dei Gruppi Consiliari, del Sindaco e della Giunta Comunale in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) verificare l'attuazione del programma della Giunta Comunale nei tempi da essa stabiliti, salvo il diritto di tutti i Gruppi Consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;
- c) prevedere un'apposita sessione consiliare per l'esame annuale dell'attuazione degli istituti di partecipazione ;
- d) assicurare, nei casi contemplati dagli articoli 42.3) e 25.3) del presente Statuto, che un rappresentante dei promotori, nei casi di iniziativa popolare o della Circostrizione, nei casi di iniziativa del relativo Consiglio, possa illustrare la proposta di deliberazione se previamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 14 - Commissioni Consiliari Permanenti

Il Consiglio Comunale istituisce con apposite deliberazioni le Commissioni permanenti. Composizione, organizzazione e funzionamento delle predette Commissioni sono definiti dal Regolamento. Le Commissioni consiliari permanenti esprimono pareri obbligatori sugli atti di competenza consiliare nei termini di cui al Regolamento.

Esse svolgono, nei confronti del Consiglio, funzioni istruttorie, referenti e di iniziativa.

Alle Commissioni sono trasmesse in funzione cognitoria le deliberazioni della Giunta Comunale e le determinazioni dirigenziali.

Il Consiglio Comunale istituisce, altresì, le Commissioni Speciali permanenti “Pari Opportunità” e “Decentramento”, disciplinate dai relativi regolamenti.

Art. 15 - Commissioni di Indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, su richiesta di un terzo dei Consiglieri comunali o di almeno tre Consigli di Circoscrizione, può istituire al suo interno Commissioni non permanenti di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Esse hanno potere di istruttoria amministrativa, in particolare di esame di tutti i documenti ritenuti utili per l'esercizio della funzione ispettiva.
2. Tali commissioni sono costituite in rapporto alla composizione dei Gruppi Consiliari e devono riferire in Consiglio entro trenta giorni dalla conclusione della propria attività, che sarà disciplinata dal Regolamento Consiliare.

Art. 15 bis - Commissione Revisione e Adeguamento Regolamenti

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri comunali, può istituire al suo interno una Commissione Speciale non permanente di revisione e aggiornamento dei Regolamenti inerenti l'attività istituzionale e dello Statuto Comunale.

La composizione e l'attività è disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16 - Commissioni Consiliari di Controllo

Il Consiglio Comunale istituisce con propria delibera, approvata, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, le seguenti Commissioni Consiliari permanenti di controllo e garanzia:

1. Commissione per la trasparenza e controllo strategico con il compito di:
 - Stimolare e monitorare la progressiva costruzione di un congruente sistema di controlli interni in linea con le indicazioni del D. Lgs. 286/99;
 - Verificare l'efficacia degli strumenti di programmazione, di controllo e di valutazione predisposti e stimolarne il miglioramento e l'evoluzione;
 - Garantire al Consiglio la disponibilità di idonei strumenti di valutazione e controllo strategico verificando che la stesura degli atti fondamentali sui quali il Consiglio stesso è chiamato a deliberare sia informata all'applicazione di questi strumenti.
2. Commissione sulla qualità dei servizi:

Con funzioni di valutazione e verifica della qualità dei servizi pubblici, comunque affidati, dei criteri di erogazione e delle modalità di gestione degli stessi.
3. Commissione Antimafia, Anticorruzione e Legalità con il compito di:

- intensificare l'azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni mafiosi e di corruzione, sviluppando specifiche iniziative e progetti di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso;
- Elaborare indagini conoscitive sui fenomeni mafiosi e di corruzione, anche elettorale, e promuovere attività finalizzate a impedire lo sviluppo dei fenomeni di tipo mafioso sul territorio della città di Bari, in particolare nel sistema degli appalti e opere pubbliche;
- indirizzare la Giunta Comunale nella predisposizione di idonei e incisivi strumenti per concorrere alla prevenzione e al contrasto del radicamento delle associazioni di tipo mafioso e di tutte le forme di criminalità organizzata nella Città di Bari, verificandone periodicamente l'adeguatezza;
- promuovere specifiche azioni formative rivolte ad amministratori e dipendenti comunali sui temi della prevenzione e del contrasto al crimine organizzato mafioso, della diffusione della cultura della legalità e specifiche iniziative/soluzioni per il riutilizzo sociale dei beni confiscati, anche in favore dell'Amministrazione Comunale;
- monitorare e verificare l'adeguatezza delle iniziative per ostacolare l'infiltrazione delle associazioni di tipo mafioso nel territorio cittadino, nell'Amministrazione Comunale e nelle aziende/enti controllati, anche in sinergia con altri Enti/Istituzioni;
- favorire la consapevolezza del fenomeno mafioso, corruttivo -anche elettorale- nella società civile e delle istituzioni pubbliche e promuovere -in particolare tra i giovani- la cultura della legalità e dell'antimafia sociale come elemento fondamentale per la crescita civile, sociale, politica ed economica della città di Bari.

La Presidenza delle Commissioni è attribuita a Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione. La composizione, le modalità del controllo e della garanzia, i poteri sono stabiliti dal Regolamento.

Le commissioni presentano annualmente al Consiglio una relazione sull'attività svolta

Art. 17 - Consiglieri Comunali

I Consiglieri Comunali sono amministratori locali e rappresentano l'intera comunità barese. Assumono la carica con la proclamazione degli eletti ovvero con la delibera di surroga.

E' Consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto il maggior numero di voti, costituito dalla somma dei voti di preferenza e di quelli di lista, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio del loro potere di iniziativa, possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni su tutte le attività del Comune. Il Sindaco e gli Assessori dallo stesso delegati rispondono verbalmente in Consiglio, ovvero per iscritto entro il termine di trenta giorni. I Consiglieri hanno, altresì, diritto di presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio comunale.

Le modalità di espletamento delle funzioni di iniziativa e controllo dei Consiglieri Comunali sono previste dal Regolamento Consiliare.

I Consiglieri Comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali di tutti gli organi del Comune, utili all'esercizio delle loro funzioni, nonché, con l'unico limite del segreto d'ufficio, delle aziende, delle società, dei consorzi, delle istituzioni, delle fondazioni partecipate dal Comune, con le modalità previste dall'apposito Regolamento. I Consiglieri hanno, altresì, diritto ad ottenere dal Presidente del Consiglio tutte le preventive, adeguate e necessarie informazioni sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale. Le convocazioni del Consiglio e le comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio

delle funzioni sono recapitate a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non possa avere luogo, le convocazioni del Consiglio e le comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio delle funzioni sono recapitate nel domicilio eletto del Consigliere Comunale nell'ambito del territorio comunale. Ogni Consigliere è tenuto, al fine di garantire la trasparenza, a comunicare annualmente i propri redditi nei termini stabiliti dal Regolamento.

Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio e di commissioni.

Il Comune assicura i propri amministratori e rappresentanti contro i rischi connessi all'esercizio del loro mandato e provvede al rimborso degli oneri sostenuti nei giudizi civili, contabili e penali in caso di esito positivo del processo, ovvero di assoluzione con formula piena, in forza di provvedimento definitivo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per cinque sedute consecutive ai lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Presidente del Consiglio o di un Consigliere, secondo la procedura prevista dal Regolamento.

Il Consigliere che ha un interesse proprio o dei suoi parenti o affini entro il quarto grado nelle questioni in discussione in Consiglio, è tenuto ad astenersi dal prendere parte al dibattito e alla votazione. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale purché non vi sia correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e specifici interessi diretti o indiretti dei Consiglieri.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci secondo le previsioni e le procedure del D. Lgs. 267/2000 T.U. E.L.

Nel caso di dimissioni e, comunque, in ogni caso in cui, durante il mandato consiliare, uno o più seggi rimangano vacanti, questi vengono attribuiti al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'eletto.

La surrogazione deve avvenire entro dieci giorni con deliberazione del Consiglio.

Nel caso di sospensione adottata ex art. 1 L. 18/1/92 nr. 16, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento, procede alla sostituzione temporanea, affidando la supplenza al primo dei non eletti della lista di appartenenza del Consigliere sospeso. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Ove sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Assessore e di rappresentante del Comune in aziende, istituzioni ed enti partecipati dal comune, oltre che negli altri casi stabiliti per legge.

Art. 18 - Indirizzi di Governo

Entro trenta giorni della data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio gli indirizzi programmatici con relativi progetti ed azioni per il mandato politico-amministrativo.

Il Consiglio partecipa con proprie proposte di adeguamento e di modifica o con la verifica annuale dello stato di attuazione del programma, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco previo esame preventivo, da parte della Commissione di Controllo e Garanzia "Trasparenza e Controllo

Strategico" del relativo documento. Entro i sessanta giorni precedenti la data dello scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio uscente il bilancio di fine mandato con cui rendiconta l'azione svolta, con riferimento agli indirizzi generali di governo, alle linee programmatiche, alle loro evoluzioni ed al loro stato di attuazione. Esso si deve basare sul concetto di programmazione e controllo, deve consentire la valutazione dell'azione amministrativa nel suo complesso e deve attingere rigorosamente a fonti ufficiali del Comune.

Art. 19 - Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le previsioni della legge, che ne disciplina anche lo status giuridico, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza o cessazione dalla carica. Rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione nei confronti del Consiglio e della intera comunità.

Le sue competenze sono stabilite dalla legge.

Il Sindaco in particolare:

- a) ha la rappresentanza legale del Comune anche in giudizio;
- b) esercita e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali delegate dalla legge al Comune;
- c) nomina e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti per ogni mandato dal Consiglio Comunale, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società ed istituzioni, nel rispetto dell'art.6 comma 3 D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.
- d) nomina e revoca il Segretario Generale e il Direttore Generale;
- e) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, affida gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in ragione di esigenze effettive e verificabili, nomina e revoca gli Assessori;
- f) previa informazione al Consiglio Comunale, si attiva per la stipula di accordi di programma e riferisce semestralmente all'organo consiliare sullo stato di attuazione degli stessi;
- g) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
- h) coordina, vigila ed indirizza l'attività della Giunta e delle strutture esecutive e di gestione;
- i) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, coordina gli orari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici, in armonia con le esigenze degli utenti. Elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con gli enti erogatori di servizi pubblici e con i responsabili territoriali delle Amministrazioni interessate coordinando e riorganizzando gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
- j) promuove le procedure per la costituzione di unioni e consorzi con altri Comuni. Promuove la delimitazione dell'area metropolitana d'intesa con gli altri enti locali interessati e, unicamente al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, avvia il processo di costituzione della città metropolitana;
- k) nomina il Vice Sindaco, e gli Assessori e per particolari problematiche, temporalmente limitate, conferisce deleghe ai Consiglieri, comunicandole al Consiglio. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento;
- l) provvede ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

Art. 20 - Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia è proposta con atto motivato e sottoscritto da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. Essa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione presso la Segreteria Generale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La mozione è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Sindaco escluso, e produce lo scioglimento del Consiglio comunale.

La legge disciplina le altre cause di scioglimento del Consiglio.

Art. 21 - Giunta Comunale

La Giunta è organo propositivo e di impulso nei confronti del Consiglio comunale al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

Essa è costituita dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore e comunque secondo la normativa vigente, tra i quali il Vice Sindaco. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune è computato il Sindaco.

La composizione della Giunta deve garantire la presenza di ambo i sessi. Viene presentata al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi di governo approvati dal Consiglio comunale, rifacendosi ai principi della trasparenza e dell'efficienza e opera attraverso deliberazioni collegiali.

Formula proposte al Consiglio comunale, adotta tutti gli atti amministrativi e i provvedimenti non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi di Decentramento, ai Dirigenti. Adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

E' convocata dal Sindaco che la presiede e ne definisce l'Ordine del Giorno dei lavori. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Sindaco, nel caso di nomina, revoca o di dimissioni di uno o più Assessori, deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III

DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 22 - Principi Generali

Il Comune ripartisce il proprio territorio in Circoscrizioni, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di beni e di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni proprie e delegate dal Consiglio Comunale sulla base del principio di sussidiarietà, nell'ambito dell'unità del Comune.

Le Circoscrizioni esercitano le funzioni sia proprie che delegate nel rispetto delle linee programmatiche del Presidente, che devono essere attuate compatibilmente con il rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo presentati dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Il Comune è tenuto ad assicurare alle Circoscrizioni il personale e le risorse strutturali e finanziarie necessari, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste, nel rispetto del principio di autonomia finanziaria, gestionale e programmatoria, e ad attribuirli alle stesse con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 23 - Regolamento per il Decentramento

Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione e il funzionamento delle Circoscrizioni e dei loro Organi sono disciplinati dall'apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale, sentito il parere dei Consigli Circoscrizionali esistenti a quel momento.

Lo stesso Regolamento fissa le modalità e il procedimento delle elezioni degli Organi della Circoscrizione, determina le forme di gestione dei beni e dei servizi di base, precisa le funzioni e le materie proprie e delegate, prevede l'istituzione di particolari forme di autonomia e di partecipazione.

Ulteriori funzioni e materie possono essere delegate in qualsiasi momento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 24 - Organi della Circoscrizione

1. I Consigli Circoscrizionali rappresentano le esigenze della popolazione delle Circoscrizioni nell'ambito dell'unità del Comune.
 2. Sono organi della Circoscrizione:
 - a) il Consiglio Circoscrizionale;
 - b) il Presidente della Circoscrizione
- Essi vengono eletti direttamente dal corpo elettorale.

Art. 25 - Il Consiglio Circoscrizionale

Il Consiglio Circoscrizionale esercita funzioni deliberative e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

Il Consiglio Circoscrizionale delibera nell'esercizio delle funzioni proprie nelle materie attinenti:

- i lavori pubblici;
- il verde pubblico;
- i servizi comunali che si svolgono nelle Circoscrizioni;
- la gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive e ricreative.

Il Consiglio svolge, inoltre, attività propositiva nelle materie di competenza degli altri organi comunali, anche presentando proposte di deliberazione, sulle quali si pronuncia a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Consiglio, infine, ha competenze consultive nelle materie previste dall'apposito Regolamento sul decentramento amministrativo.

Il Consiglio Circoscrizionale è sciolto dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco di concerto con l'Assessore al decentramento, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, quando nonostante diffida motivata del Sindaco insista in gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 26 - Il Presidente della Circoscrizione

Il Presidente della Circoscrizione:

- a) rappresenta la Circoscrizione;
- b) convoca e presiede il Consiglio;
- c) svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco;
- d) partecipa alla Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, come disciplinata dall'apposito Regolamento.

Art. 27 - Organismi di supporto circoscrizionale

Il Comune può prevedere, nell'apposito Regolamento, organismi di partecipazione popolare e di supporto all'attività del Consiglio di Circoscrizione (Consulte territoriali).

Art. 28 - Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia al Presidente della Circoscrizione è disciplinata dal Regolamento.

Art. 29 - Autonomie speciali

Il Comune, salve comunque le disposizioni inerenti la costituzione della città metropolitana, può prevedere, nell'apposito Regolamento, particolari e più accentuate forme di decentramento e di autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 30 - Sede della Circoscrizione

1. La sede della Circoscrizione è parte decentrata della sede comunale. 1 relativi locali devono essere accentrati e situati, per quanto possibile, in posizione baricentrica rispetto al territorio circoscrizionale.
2. La sede della Circoscrizione comprende i locali e gli uffici secondo le indicazioni previste nel Regolamento. Inoltre, il Comune assicura ai Consiglieri ed ai Gruppi Consiliari i locali ed i servizi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 31 - Nucleo dei Vigili Urbani

E' istituito il nucleo dei Vigili Urbani in ciascuna Circoscrizione. In rapporto alle obiettive esigenze del Territorio, il funzionamento e l'organizzazione dello stesso è disciplinato dall'apposito regolamento con la finalità di realizzare il modello di Vigile di Quartiere.

Art. 32 - Consiglieri Circoscrizionali

1. I Consiglieri Circoscrizionali sono amministratori locali e rappresentano la comunità dei quartieri costituenti il territorio della Circoscrizione.
2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Circoscrizione coloro i quali sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
3. Essi assumono la carica con la proclamazione degli eletti ovvero con la delibera di surroga.
4. I Consiglieri Circoscrizionali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta di Consiglio e di Commissione, ovvero una indennità di funzione, nei limiti e nei modi fissati dalla legge e dal Regolamento.
5. Tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto per i Consiglieri Circoscrizionali è demandato all'apposito Regolamento.

Art. 33 - Adunanza generale

1. I Consigli di Circoscrizione possono essere riuniti dal Sindaco in Adunanza generale, nel termine fissato dal Regolamento anche su richiesta di almeno tre Consigli Circoscrizionali, per trattare questioni che riguardano più Circoscrizioni.
2. Il voto dell'Adunanza generale, espresso a maggioranza assoluta dagli aventi diritto, vincola il Consiglio Comunale a pronunciarsi entro tre mesi in ordine alle questioni sollevate.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 34 - Partecipazione popolare e accesso agli atti

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime anche attraverso l'incentivazione di forme associative e di volontariato, oltre che nella salvaguardia del diritto dei cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono nelle loro situazioni giuridiche soggettive. Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e sono disciplinate dall'apposito Regolamento. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 08/07/1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostitutivo e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 35 - Titolari del diritto di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Bari.

Art. 36 - Associazionismo

Il Comune, al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente, favorisce e promuove le forme associative che, senza fini di lucro, operano sul territorio nei vari settori di rilevanza sociale.

La Giunta procede a registrare, su istanza di parte, le associazioni attive in ambito urbano. Una volta registrate, le associazioni destinatarie di contributi, sono tenute a presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune, con apposito regolamento, determina i criteri di assegnazione alle associazioni che ne fanno richiesta, di contributi economici, strutture, beni, servizi e spazi pubblici.

Annualmente il Comune rende pubblico l'elenco delle associazioni che hanno fruito delle agevolazioni anzidette con specificazione delle stesse. Le associazioni potranno essere consultate sulle iniziative comunali relative al settore in cui le stesse operano o sono competenti.

Art. 37 - Volontariato

Il Comune promuove, sostiene ed incentiva l'attività delle organizzazioni del volontariato impegnate nel perseguimento di finalità pubbliche tese, oltre che alla tutela dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di vita, civile e sociale delle persone, particolarmente di quelle emarginate o a rischio di emarginazione.

Il Comune valorizza l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi e con apposito Regolamento determina i criteri di assegnazione, di contributi economici e strutture, beni e servizi e spazi pubblici.

Art. 38 - Cooperazione sociale

Il Comune, nel rispetto della Legge nazionale e regionale, riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzata a nuova occupazione. Può prevedere forme di interventi volti a favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi e promuove lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

Art. 39 - Consiglio Comunale dei ragazzi

Al fine di coinvolgere i Ragazzi e le Ragazze nella vita delle istituzioni, promuovendo così la formazione di una rinnovata coscienza civica, il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la cui elezione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposita regolamentazione.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera con funzioni consultive, in raccordo con i consigli comunali e circoscrizionali in materia di verde pubblico e giardini, sport, tempo

libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l'associazionismo e con l'UNICEF, secondo i principi della dichiarazione universale dei diritti del bambino.

Art. 40 - Consulte

Sono organismi di partecipazione rappresentative di libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, le categorie professionali ed economiche, le organizzazioni sindacali, gli Enti, le Istituzioni.

Le Consulte vengono istituite con delibera del Consiglio Comunale, adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che stabilisce modalità di elezione del Presidente e procedure di convocazione e di voto.

La Presidenza della Consulta non può essere assunta da rappresentanti del Comune. Sono istituite le seguenti consulte:

- Consulta delle donne
- Consulta dei portatori di handicap
- Consulta giovanile
- Consulta degli Anziani
- Consulta dell'ambiente
- Consulta degli immigrati
- Consulta degli studenti universitari
- Consulta delle associazioni del volontariato e della cooperazione sociale
- Consulta dello sport
- Consulta per le Pari Opportunità
- Consulta della Mobilità Sostenibile.

I rappresentanti delle Consulte presentano annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 41 - Diritto all'informazione e accesso agli atti

1. Il Comune riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
3. La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato, di norma, nell'atrio del Palazzo Comunale oppure in appositi spazi indicati dal Sindaco e sul sito Internet Comunale.
4. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale, il quale ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati in apposito Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a dame

opportuna divulgazione.

6. In nessun caso può essere vietata l'esibizione di atti di competenza del Consiglio Comunale.
7. Il Comune istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), anche al fine di consentire l'espletamento delle procedure di cui alla L. n. 241/90, prevedendone altresì sezioni distaccate presso le sedi circoscrizionali e dotandolo di strumenti e delle risorse necessarie per garantire l'efficacia del servizio.
8. Al cittadino contribuente è riconosciuta la facoltà di chiedere chiarimenti all'Amministrazione sull'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali quando vi sia incertezza sulla corretta interpretazione di norme. In tal caso l'amministrazione ha l'obbligo di fornire risposta scritta e motivata con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello.
9. Il Comune, infine, cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
 - a) ai servizi socio-sanitari, ai dati sullo stato dell'ambiente ed alla pianificazione urbana e territoriale;
 - b) alle valutazioni ed ai fattori di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - c) all'efficienza, all'efficacia ed economicità degli investimenti;
 - d) al bilancio preventivo e consuntivo, in relazione ai quali indice obbligatoriamente una Conferenza cittadina, almeno un mese prima delle rispettive scadenze;
 - e) alla relazione del Difensore Civico.

Art. 42 - Modalità di partecipazione

1. Interrogazioni.

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta all'interrogazione deve essere motivata e resa entro trenta giorni dalla stessa.

2. Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva

La raccolta di adesioni alla petizione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione, con la sola indicazione del domicilio dei sottoscrittori.

La petizione è rivolta al Sindaco, il quale, entro quindici giorni, l'assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari del territorio del Comune. Copia viene inviata ai

Gruppi Consiliari.

Se la petizione è sottoscritta da almeno mille persone, ciascun Consigliere Comunale può richiedere, con apposita istanza rivolta al Presidente del Consiglio Comunale, che il testo della petizione venga posto in discussione nella prima seduta utile di Consiglio.

3. Proposte

Le singole persone, le organizzazioni sindacali, gli organismi rappresentativi degli imprenditori, le associazioni ed i comitati esercitano l'iniziativa in ordine agli atti di competenza del Consiglio Comunale, presentando una proposta di deliberazione, redatta in articoli separati ed accompagnati da una relazione illustrativa, che rechi non meno di tremilacinquecento sottoscrizioni raccolte nelle forme legali nei tre mesi precedenti al deposito.

Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette le proposte, unicamente ai pareri, alla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento.

Il Presidente informa tempestivamente la Conferenza dei Capigruppo, che può sentire i proponenti e per essi il primo firmatario. Il Consiglio Comunale deve adottare le proprie determinazioni, in via formale, entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte da parte del Sindaco.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario delle proposte.

4. Consultazioni

Il Sindaco autonomamente o su proposta del Consiglio Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

5. Referendum

Nell'ambito del Comune possono essere indetti referendum popolari di tipo consultivo, propositivo e abrogativo su materie di esclusiva competenza locale. I referendum consultivi sono intesi a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l'amministrazione intende intraprendere.

I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese.

I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

Non è ammesso referendum abrogativo per i seguenti provvedimenti amministrativi:

- provvedimenti riguardanti elezioni, nomine, decadenze e revoche;
- provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
- provvedimenti riguardanti il bilancio;
- provvedimenti riguardanti lo Statuto e i Regolamenti Comunali;
- provvedimenti riguardanti il PRG e gli strumenti urbanistici attuativi;
- provvedimenti riguardanti l'organizzazione dei servizi e le piante organiche;
- provvedimenti riguardanti l'affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

La proposta del referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressa. Resta

esclusa la possibilità di indire referendum su una materia già oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco, oppure su iniziativa di almeno cinquemila elettori, legalmente identificati, con firme depositate presso la Segreteria Generale del Comune ed accompagnate dal quesito da sottoporre agli elettori e da una relazione illustrativa.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale comunque da non generare equivoci.

Le modalità di attuazione sono determinate con apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri, computando il Sindaco.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato delle Consultazioni referendarie entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto delle stesse.

Il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con l'esito referendario.

TITOLO V

DIFENSORE CIVICO, TUTORE CIVICO DELL'INFANZIA E GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 43 - Difensore civico

Cassato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 dell'11.10.2012.

Art. 44 - Tutore civico dell'infanzia.

1. Il Comune di Bari istituisce l'ufficio del Tutore civico, incarico essenzialmente gratuito.
2. Le relative funzioni ed attribuzioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 44 bis - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

1. Il Comune di Bari istituisce l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Le funzioni ed attribuzioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 45 - Forme di gestione

I servizi pubblici locali, individuati dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

Il Comune organizza, nelle forme previste dalla legge, i servizi pubblici locali, ricorrendo anche all'autonomia imprenditoriale, garantendo la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza, secondo la normativa vigente.

Art. 46 - Carta dei Servizi

L'erogazione dei servizi pubblici deve altresì rispondere ai principi di imparzialità, tutela dell'utente, efficienza ed efficacia. Nel rispetto dei predetti principi, ognuno dei soggetti erogatori adotta una propria carta dei servizi, che rende pubblica e garantisce i criteri di erogazione del servizio, individua gli strumenti di tutela dell'utenza, assicura l'informazione degli stessi, secondo la normativa vigente.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art. 47 - Convenzioni

Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

Art. 48 - Accordi di programma

Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L..

Art. 49 - Consorzi

Cassato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 16.09.2025.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 50 - Autonomia finanziaria e programmazione di Bilancio

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l'efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune attiva le procedure previste da leggi ordinarie e speciali statali regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune.
4. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito Regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto del presente Statuto e delle disposizioni di leggi statali.
5. La programmazione dell'attività del Comune, correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla, è definita e rappresentata dai Bilanci annuale e pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dagli altri allegati previsti dalla legge. La redazione dei predetti atti è effettuata in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi ed interventi.
6. Il Bilancio è approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Gli emendamenti al

progetto di Bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione: in ogni caso gli emendamenti che aumentano le spese o riducono le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di Bilancio.

7. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, che comprende il conto del Bilancio e il conto del patrimonio.
8. La Giunta, con deliberazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi previsti e ai costi sostenuti.
9. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono previste con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita negli appositi regolamenti.

Art. 51 - Controllo di regolarità amministrativa e Contabile

La revisione economico-finanziaria del Bilancio è effettuata dal responsabile del servizio finanziario e dell' Organo di Revisione composto da tre membri, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a due preferenze.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni, attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione. Redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo, evidenziando i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione, e fornendo i suggerimenti e le proposte per migliorare l'efficienza e l'efficacia. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e collegi professionali operanti nel settore. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, l'Organo di revisione ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico e ha diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia di atti e di documenti.

Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni dell'Organo di Revisione, le modalità di elezione e ne disciplina l'organizzazione, specificandone i rapporti con gli Organi elettivi e burocratici.

Art. 52 - Controllo di Gestione

Il Comune istituisce il controllo di gestione con il compito di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Il controllo di gestione è svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo.

Art. 53 - Valutazione dei Dirigenti e controllo strategico

La valutazione dei Dirigenti ed il controllo strategico sono demandati al Nucleo di Valutazione secondo modalità definite dalla legge, dalla normativa contrattuale e dal Regolamento di organizzazione.

La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti, con periodicità annuale, tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione avvalendosi anche dei risultati del Controllo di Gestione.

Il Controllo strategico consiste nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico, si sostanzia principalmente, in analitiche relazioni sulle risultanze delle analisi effettuate, da rendere in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi e con la relazione illustrativa al rendiconto di gestione.

Il Presidente avrà cura di depositare una copia della relazione c/o la Presidenza del Consiglio, affinché ogni singolo consigliere, ove lo ritenga, potrà prenderne visione.

TITOLO IX

UFFICI E PERSONALE

Art. 54 - Politiche del personale

Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane anche attraverso l'aggiornamento professionale e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 55 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente sono gestite, di norma, attraverso settori, staff e posizioni organizzative, eventualmente riuniti per ripartizioni, secondo raggruppamenti di competenze, adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

Le ripartizioni, le circoscrizioni, i settori e gli staff sono affidati alla responsabilità di un dirigente che svolge le funzioni di cui al successivo art. 58; le posizioni organizzative sono affidate alla responsabilità di un funzionario di fascia "D".

Il Regolamento di organizzazione può prevedere che i servizi e i settori di attività siano coordinati tra loro per aree funzionali, con riferimento alle proposte per gli indirizzi generali di governo approvate dal Consiglio. Lo stesso Regolamento disciplinerà le funzioni del coordinatore di area, che il Sindaco può attribuire ad un dirigente a tempo indeterminato. Lo stesso incarico può essere affidato anche ad un dirigente a tempo determinato ovvero ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Art. 56 - Direzione di progetto

Con atto motivato, il Sindaco può attribuire, con incarico a tempo determinato, le funzioni di direttore di progetto ad un dirigente di ruolo o ad un dirigente assunto ai sensi degli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Art. 57 - Regolamento di organizzazione

Le ripartizioni, i settori, gli staff e le posizioni organizzative e la loro eventuale ulteriore articolazione interna sono determinati dal Regolamento di organizzazione, il quale determina altresì le funzioni delle unità organizzative, le dotazioni organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale, i compiti ed i poteri dei dirigenti.

Il Regolamento di organizzazione stabilisce limiti criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 58 - Funzione dirigenziale

Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno. Ogni anno il Sindaco e la Giunta, sulla base dei documenti di programmazione, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. A seguito dell'approvazione del bilancio, assegnano ai dirigenti gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza, nonché agli oneri per il personale e per le risorse strumentali. I dirigenti, nell'ambito delle loro attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, per gravi motivi di necessità e urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Il provvedimento di avocazione dovrà prevedere l'affidamento degli atti avvocati ad altro dirigente, ad acta. Gli atti avvocati saranno contestualmente trasmessi al Nucleo di Valutazione.

La Presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta ai dirigenti. Gli atti di indizione

delle gare e dei concorsi individuano l'unità organizzativa competente per la gestione del procedimento.

Il dirigente dell'unità organizzativa individuata dall'atto di indizione della gara o del concorso compie gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti per il corretto svolgimento della gara o del concorso.

Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai dirigenti la stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o ad eventuali trattative private, nonché la stipulazione degli atti conseguenti ai concorsi.

In caso di temporaneo impedimento del dirigente, le funzioni di cui ai commi 4[^], 5[^] e 6[^] vengono esercitate dal dirigente delegato dal direttore generale.

Art. 59 - Attribuzione delle funzioni dirigenziali

Le funzioni dirigenziali sono attribuite a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, dal Sindaco a dirigenti di ruolo o a contratto a tempo determinato secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine il Sindaco tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione conseguite a seguito di concorsi, ove compatibile.

Il Sindaco utilizza modalità di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato, con il contratto previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali, dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, adeguatamente comprovata. Quando si richiede che la persona incaricata abbia anche una rilevante esperienza acquisita in attività dello stesso tipo o affini a quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Sindaco può conferire l'incarico senza necessità di concorso, con altro contratto di diritto privato a tempo determinato, previa deliberazione autorizzativa della Giunta.

Art. 60 - Responsabilità dirigenziale

I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani esecutivi di gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.

I dirigenti nell'emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da loro emanati secondo i criteri di diligenza professionale previsti dalla legge.

I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo il piano esecutivo di gestione approvato dall'Amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo e secondo le modalità di cui al Regolamento degli uffici e dei servizi, il Sindaco può richiedere ai dirigenti informazioni per specifiche

disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

Il Sindaco, sentito il parere del direttore generale, può revocare anche anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di inosservanza delle sue direttive, della Giunta, o dell'Assessore di riferimento, di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di PEG prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal dirigente in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'Amministrazione.

La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal Regolamento e dal CCNL.

Art. 61 - Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco e dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione. Il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

Art. 62 - Direttore Generale

Al Direttore Generale è affidata, nel rispetto del secondo comma art. 108 del D. Lgs. 267/2000, la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'ente.

L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, a tempo determinato e non può eccedere la durata del mandato del Sindaco; il Direttore Generale è nominato al di fuori della dotazione organica, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Al Direttore Generale compete provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.169 del D. Lgs. 267/2000. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.

Le funzioni del Direttore Generale sono specificate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 63 - Collaborazioni esterne

Il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati, limitati nel tempo e regolamentati da apposite convenzioni. Della nomina e della revoca dei consulenti esterni il Sindaco informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

Art. 64 - Regolamenti di attuazione dello Statuto

Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei regolamenti di cui alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo.

Art. 65 - Decentramento Amministrativo

In attesa della costituzione della città metropolitana e della diversa articolazione dell'Amministrazione locale, si procede con delibera del Consiglio Comunale alla istituzione dei Municipi in sostituzione delle attuali Circoscrizioni, previa eventuale modifica della delimitazione territoriale.

Parallelamente si procede alle necessarie modifiche degli assetti organizzativi interni per evitare duplicazioni di uffici, servizi e funzioni.

La delibera istitutiva dei Municipi dispone che nel presente Statuto e nel Regolamento sul decentramento amministrativo le parole “Circoscrizione/i” e “Circoscrizionale/i” siano sostituite, rispettivamente, da “Municipio/i” e “Municipale/i”.

Il Regolamento sul decentramento amministrativo dispone in materia di organizzazione e funzioni dei Municipi. Nella fase transitoria, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di autonomia finanziaria-gestionale e programmatica delle Circoscrizioni, le funzioni attribuite come proprie e quelle delegate alle stesse sono individuate e disciplinate di concerto con rappresentanti dei Consigli di Circoscrizione nell'apposito Regolamento sul decentramento amministrativo.

Art. 66 - Vigenza dei regolamenti comunali.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applica la disciplina vigente se compatibile.

NORME FINALI

Art. 67 - Verifica dello Statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione.

Art. 68 - Entrata in vigore e abrogazione.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 gg. dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Sono abrogate le norme statutarie regolamentari incompatibili con il presente Statuto.

Art. 69 - Revisioni Statutarie

Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di revisione dello Statuto.